

## VOLUME 2

## SEZIONE 2

# CONDIZIONI GENERALI PER GLI APPALTI DI LAVORI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (FES) O DALL'UNIONE EUROPEA

## SOMMARIO

<b>DISPOSIZIONI PRELIMINARI .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1: Definizioni .....	3
Articolo 2: Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata .....	3
Articolo 3: Ordine di precedenza dei documenti contrattuali .....	3
Articolo 4: Comunicazioni .....	3
Articolo 5: Supervisore e rappresentante del supervisore .....	3
Articolo 6: Cessione .....	4
Articolo 7: Subappalto .....	4
<b>OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE .....</b>	<b>6</b>
Articolo 8: Documentazione .....	6
Articolo 9: Accesso al cantiere .....	6
Articolo 10: Assistenza in materia di norme locali .....	6
Articolo 11: Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti del contraente .....	6
<b>OBBLIGHI DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>7</b>
Articolo 12: Obblighi generali .....	7
Articolo 13: Sovrintendenza dei lavori .....	8
Articolo 14: Personale .....	9
Articolo 15: Garanzia di corretta esecuzione .....	9
Articolo 16: Assicurazione .....	10
Articolo 17: Programma di attuazione delle prestazioni .....	11
Articolo 18: Scomposizione dettagliata dei prezzi .....	11
Articolo 19: Piani del contraente .....	11
Articolo 20: Adeguatezza dei prezzi dell'offerta .....	12
Articolo 21: Rischi eccezionali .....	14
Articolo 22: Sicurezza sui cantieri .....	14
Articolo 23: Salvaguardia delle proprietà confinanti .....	15
Articolo 24: Ostacoli alla circolazione .....	15
Articolo 25: Cavi e canalizzazioni .....	15
Articolo 26: Tracciato dei lavori .....	16
Articolo 27: Materiali provenienti da demolizioni .....	16
Articolo 28: Scoperte .....	16
Articolo 29: Lavori temporanei .....	17
Articolo 30: Esami del suolo .....	17
Articolo 31: Appalti collegati .....	18
Articolo 32: Brevetti e licenze .....	18
<b>INIZIO DEI LAVORI E RITARDI .....</b>	<b>18</b>
Articolo 33: Ordini di inizio .....	18
Articolo 34: Periodo di attuazione delle prestazioni .....	18
Articolo 35: Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni .....	18
Articolo 36: Ritardi nell'attuazione delle prestazioni .....	19
Articolo 37: Modifiche mediante ordine amministrativo .....	19
Articolo 38: Sospensione .....	21
<b>MATERIALI ED ESECUZIONE .....</b>	<b>22</b>
Articolo 39: Giornale lavori .....	22
Articolo 40: Origine e qualità dei lavori e dei materiali .....	22
Articolo 41: Controllo e prove .....	23

Articolo 42: Rifiuto .....	24
Articolo 43: Proprietà delle installazioni e dei materiali .....	24
<b>PAGAMENTI.....</b>	<b>25</b>
Articolo 44: Principi generali .....	25
Articolo 45: Contratti a prezzi provvisori .....	26
Articolo 46: Prefinanziamento .....	27
Articolo 47: Ritenute .....	28
Articolo 48: Revisione dei prezzi .....	28
Articolo 49: Misurazione .....	28
Articolo 50: Pagamenti intermedi .....	29
Articolo 51: Conto finale .....	30
Articolo 52: Pagamenti diretti ai subappaltatori.....	31
Articolo 53: Ritardo nei pagamenti .....	32
Articolo 54: Pagamenti a favore di terzi .....	32
Articolo 55: Richieste di pagamenti supplementari .....	32
Articolo 56: Data conclusiva.....	34
<b>COLLAUDO E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI .....</b>	<b>34</b>
Articolo 57: Principi generali .....	34
Articolo 58: Prove a lavori ultimati.....	34
Articolo 59: Collaudo parziale .....	34
Articolo 60: Collaudo provvisorio .....	35
Articolo 61: Responsabilità per difetti .....	35
Articolo 62: Collaudo definitivo .....	36
<b>INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>37</b>
Articolo 63: Inadempimento contrattuale.....	37
Articolo 64: Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice .....	37
Articolo 65: Risoluzione da parte del contraente .....	39
Articolo 66: Forza maggiore .....	40
Articolo 67: Decesso .....	41
<b>COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>41</b>
Articolo 68: Composizione delle controversie .....	41
<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>42</b>
Articolo 69: Clausole deontologiche.....	42
Articolo 70: Sanzioni amministrative e pecuniarie .....	43
Articolo 71: Controlli e verifiche da parte degli organismi dell'Unione europea.....	43



# **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

## ***Articolo 1: Definizioni***

- 1.1. I termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel "Glossario dei termini", di cui all'allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, che forma parte integrante del presente contratto.
- 1.2. Le rubriche e i titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.
- 1.3. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.4. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.

## ***Articolo 2: Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata***

- 2.1. Il diritto che disciplina il contratto di appalto è la legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, se non diversamente specificato nelle Condizioni particolari.
- 2.2. Per tutte le questioni non contemplate dalle presenti Condizioni generali, si applica la legislazione che disciplina l'appalto.
- 2.3. La lingua dell'appalto e di tutte le comunicazioni tra contraente, amministrazione aggiudicatrice e supervisore o rispettivi rappresentanti è quella indicata nelle Condizioni particolari.

## ***Articolo 3: Ordine di precedenza dei documenti contrattuali***

L'ordine di precedenza dei documenti contrattuali è quello specificato nelle Condizioni particolari.

## ***Articolo 4: Comunicazioni***

- 4.1. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e/o il supervisore, da un lato, e il contraente, dall'altro, vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex, telefax o e-mail oppure recapitate personalmente agli indirizzi pertinenti designati a tal fine dalle parti.
- 4.2. Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, tale requisito è specificato nella sua comunicazione e la conferma di avvenuto ricevimento della comunicazione è richiesta ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione. In ogni caso, il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.
- 4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini "comunicare", "certificare", "approvare" o "decidere" devono essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

## ***Articolo 5: Supervisore e rappresentante del supervisore***

- 5.1. Il supervisore svolge le mansioni specificate nel contratto di appalto. Fatto salvo quanto espressamente stabilito in detto contratto, il supervisore non ha la facoltà di dispensare il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto stesso.

- 5.2. Il supervisore, pur conservando la responsabilità finale, può delegare occasionalmente al proprio rappresentante le mansioni e i poteri che gli sono stati conferiti e può in qualsiasi momento revocare tale delega oppure sostituire il rappresentante. La delega, revoca o sostituzione deve essere fatta per iscritto e ha effetto solo dopo che ne sia pervenuta copia al contraente. L'ordine amministrativo che determina le mansioni, i poteri e l'identità del rappresentante del supervisore è emesso al momento dell'ordine di inizio. Il ruolo del rappresentante del supervisore è di sorvegliare e ispezionare i lavori nonché di verificare ed esaminare i materiali impiegati e la qualità dell'esecuzione. In nessuna circostanza il rappresentante del supervisore ha la facoltà di dispensare il contraente dai suoi obblighi contrattuali oppure (salvo nel caso in cui espresse istruzioni a tal fine siano previste di seguito o nel contratto) di ordinare lavori che diano luogo a un'estensione del periodo di attuazione delle prestazioni o a costi aggiuntivi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure di introdurre varianti nella natura o nella portata dei lavori.
- 5.3. Qualsiasi comunicazione trasmessa dal rappresentante del supervisore al contraente conformemente ai termini di tale delega ha i medesimi effetti che se fosse stata trasmessa dal supervisore, a condizione che:
- (a) il fatto che il rappresentante del supervisore non disapprovi lavori, materiali o installazioni non pregiudichi la facoltà del supervisore di disapprovare tali lavori, materiali o installazioni e di impartire le istruzioni necessarie alla relativa correzione;
  - (b) il supervisore abbia la facoltà di capovolgere o variare il contenuto di detta comunicazione.
- 5.4. Le istruzioni e/o gli ordini sono impartiti dal supervisore mediante ordini amministrativi. Tali ordini sono datati, numerati e riportati dal supervisore in un registro, e copia degli stessi deve essere consegnata a mano, se del caso, al rappresentante del contraente.

#### ***Articolo 6: Cessione***

- 6.1. Una cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.
- 6.2. Il contraente non può, senza il previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:
- (a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno dovute ai sensi del contratto; oppure
  - (b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni del contraente.
- 6.3. Ai fini della clausola 6.2, l'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto già eseguita o a quella non ceduta.
- 6.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e 64.
- 6.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

#### ***Articolo 7: Subappalto***

- 7.1. Il subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di parte del suo contratto.
- 7.2. Il contraente non può subappaltare senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. I lavori da subappaltare e l'identità dei subappaltatori sono notificati all'amministrazione aggiudicatrice. Tenendo debitamente conto delle disposizioni di cui alla clausola 4.3, l'amministrazione aggiudicatrice comunica al contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.
- 7.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.
- 7.4. Fatto salvo l'articolo 52, l'amministrazione aggiudicatrice non ha alcun rapporto contrattuale con i subappaltatori.
- 7.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del subappaltatore incaricato di eseguire parte dei lavori non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 7.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda i lavori eseguiti oppure le forniture di beni, materiali, installazioni o servizi effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di responsabilità per difetti previsto dal contratto, il contraente è tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale periodo, a cedere immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, a richiesta e a spese di quest'ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.
- 7.7. Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 63 e 64.
- 7.8. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore accertino l'incompetenza del subappaltatore ad assolvere i compiti assegnatigli, essi possono immediatamente chiedere al contraente di sostituirlo con un subappaltatore qualificato ed esperto accettabile per l'amministrazione aggiudicatrice o di riprendere egli stesso l'attuazione delle prestazioni.

**Articolo 8: Documentazione**

- 8.1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contemplate nelle Condizioni particolari, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il supervisore fornisce gratuitamente al contraente una copia dei disegni elaborati per l'attuazione delle prestazioni e due copie delle specifiche nonché degli altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente può acquistare copie aggiuntive dei disegni, delle specifiche e degli altri documenti. Al momento del collaudo definitivo, il contraente restituisce al supervisore tutti i disegni, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.
- 8.2. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i disegni, le specifiche e gli altri documenti forniti dall'amministrazione aggiudicatrice senza il previo consenso del supervisore.
- 8.3. Il supervisore è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta e adeguata esecuzione dei lavori e la rettifica di eventuali difetti.

**Articolo 9: Accesso al cantiere**

- 9.1. A tempo debito e in base all'avanzamento dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione del contraente il cantiere e l'accesso al medesimo in conformità al programma di attuazione delle prestazioni di cui alle presenti Condizioni generali. Il contraente fornisce alle altre persone interessate ragionevoli opportunità di eseguire il loro lavoro, secondo quanto stabilito nelle Condizioni particolari o richiesto da ordini amministrativi.
- 9.2. Nessun terreno fornito dall'amministrazione aggiudicatrice al contraente è usato da quest'ultimo per scopi diversi dall'attuazione delle prestazioni.
- 9.3. Il contraente ha cura dei locali messi a sua disposizione, durante il periodo in cui li occupa, e, se richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore, una volta eseguito l'appalto, li ripristina nelle loro condizioni iniziali, tenendo conto della normale usura.
- 9.4. Il contraente non ha diritto a pagamenti per migliorie risultanti da lavori svolti di sua propria iniziativa.

**Articolo 10: Assistenza in materia di norme locali**

- 10.1. Il contraente può richiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le norme locali dello Stato in cui si devono eseguire i lavori, le quali possano incidere sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente, a spese di quest'ultimo.
- 10.2. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti nello Stato in cui devono essere eseguiti i lavori, l'amministrazione aggiudicatrice si adopera per aiutare il contraente a ottenere tutti i visti e i permessi necessari, inclusi i permessi di lavoro o di soggiorno, per il personale di cui il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice ritengono necessario avvalersi, nonché i permessi di soggiorno per i loro familiari.

**Articolo 11: Ritardo nei pagamenti dovuti a dipendenti del contraente**

In caso di ritardo nel pagamento ai dipendenti del contraente di stipendi e salari a loro spettanti nonché di indennità e contributi prescritti dalla legislazione dello Stato in cui sono svolti i lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può notificare al contraente che intende pagare direttamente tali stipendi, salari, indennità e contributi entro 15 giorni dalla notifica. Il contraente, se contesta che tali pagamenti siano dovuti, presenta istanza motivata all'amministrazione aggiudicatrice entro il termine dei 15 giorni. Se, esaminata tale istanza, l'amministrazione aggiudicatrice ritiene dovuto il pagamento di stipendi e salari, può pagare tali stipendi, salari, indennità e contributi deducendoli dagli importi dovuti al contraente. Se ciò non fosse possibile, può prelevare le somme in questione da una delle garanzie previste dalle presenti Condizioni generali. Qualsiasi misura presa dall'amministrazione aggiudicatrice a norma del presente articolo non dispensa il contraente dagli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti, salvo che detta misura ne consenta l'assolvimento. Con il suo intervento, l'amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità nei confronti dei dipendenti del contraente.

## OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

### *Articolo 12: Obblighi generali*

- 12.1. Il contraente, attenendosi alle disposizioni del contratto e con la debita cura e diligenza, progetta i lavori come stabilito nel contratto stesso, nonché esegue e completa i medesimi e ne rettifica gli eventuali difetti. Il contraente assicura la sovrintendenza dei lavori e fornisce il personale, i materiali, le installazioni, le attrezzature e tutti gli altri elementi, di natura temporanea o permanente, necessari per tale progettazione, esecuzione e completamento nonché per rettificare eventuali difetti, per quanto sia specificato dal contratto di appalto o si possa ragionevolmente arguire dallo stesso.
- 12.2. Il contraente è pienamente responsabile dell'adeguatezza, della stabilità e della sicurezza di tutte le operazioni e di tutti i metodi di costruzione in base al contratto.
- 12.3. Il contraente si attiene agli ordini amministrativi impartitigli. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'autorità del supervisore o l'oggetto del contratto deve, a pena di decadenza, notificare le sue ragioni al supervisore entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine amministrativo.
- 12.4. Il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a loro carico nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico.
- 12.5. Qualora il contraente o uno dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare ovvero dia a chiunque pagamenti illeciti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al contratto in oggetto o a qualsiasi altro contratto con l'amministrazione aggiudicatrice, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di una persona in relazione al contratto o a qualsiasi altro contratto con l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, fatti salvi i diritti del contraente ai sensi del contratto, può risolvere il contratto, nel qual caso si applicano le disposizioni degli articoli 63 e 64.



- 12.6. Il contraente tratta i documenti e le informazioni ricevuti, inerenti al contratto, come privati e riservati e non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta dell'amministrazione aggiudicatrice o del supervisore dopo aver consultato l'amministrazione aggiudicatrice, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione definitiva spetta all'amministrazione aggiudicatrice.
- 12.7. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formato da due o più persone, tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto conformemente alla legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice e, su richiesta di quest'ultima, ne designano una che funga da coordinatore con il potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione o la costituzione della joint venture o del consorzio non vengono modificate senza la previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 12.8. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dare la visibilità al finanziamento o cofinanziamento dell'Unione europea conformemente a quanto stabilito dalle norme applicabili in materia di visibilità delle azioni esterne, pubblicate dalla Commissione.
- 12.9. Il contraente rispetta le norme essenziali del diritto del lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, nonché le norme sull'abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, delle discriminazioni relative all'impiego e alla professione e del lavoro minorile.
- 12.10. L'esecuzione del contratto non comporta il versamento di spese commerciali straordinarie. In caso di insorgenza di tali spese, il contratto viene risolto. Le spese commerciali straordinarie riguardano le commissioni non citate nel contratto o non risultanti da un contratto che, in buona e debita forma, faccia riferimento a tale contratto, le commissioni non versate a fronte di un servizio legittimo ed effettivo, le commissioni versate in un paradiso fiscale, nonché le commissioni versate a un beneficiario non chiaramente identificato o a una società con tutte le apparenze di una società di copertura.
- 12.11. Tutti i registri devono essere conservati per 7 anni dopo l'ultimo pagamento effettuato ai sensi del contratto. La mancata conservazione dei suddetti documenti costituisce una violazione del contratto e può comportarne la risoluzione.

#### *Articolo 12 bis: Contratti di progettazione e costruzione*

Esclusivamente per i contratti di progettazione e costruzione, il contraente esegue la progettazione dei lavori con l'ausilio di progettisti esperti che soddisfino i criteri stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice e si assume la responsabilità di tale attività. Redige la documentazione tecnica richiesta in base alle disposizioni riportate nelle Condizioni particolari e nelle specifiche tecniche. Tale documentazione deve essere sottoposta all'approvazione del supervisore, in osservanza delle Condizioni particolari, e può essere corretta a spese del contraente per soddisfare i requisiti contrattuali dell'amministrazione aggiudicatrice ed eliminare errori, omissioni, ambiguità, incongruenze e altri difetti redazionali. Il contraente assicura la formazione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice nonché fornisce e aggiorna la serie di documenti dettagliati e i manuali operativi e di manutenzione, in conformità alle Condizioni particolari.

#### *Articolo 13: Sovrintendenza dei lavori*

- 13.1. Il contraente sovrintende personalmente ai lavori o nomina a tal fine un suo rappresentante. Tale nomina è sottoposta all'approvazione del supervisore. L'approvazione può essere revocata in qualsiasi momento. Se il supervisore rifiuta o revoca l'approvazione della nomina, egli è tenuto a esporre le ragioni della sua decisione e il contraente sottopone senza indugio una nomina alternativa. Si considera che l'indirizzo del rappresentante del contraente sia quello del luogo in cui il contraente ha eletto domicilio.
- 13.2. Se il supervisore revoca l'approvazione del rappresentante del contraente, quest'ultimo deve, non appena possibile, dopo aver ricevuto notifica della revoca, allontanare detto rappresentante dai lavori e sostituirlo con un altro rappresentante approvato dal supervisore.
- 13.3. Il rappresentante del contraente è pienamente autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria per l'esecuzione dei lavori, a ricevere ed eseguire ordini amministrativi e controfirmare il giornale lavori di cui all'articolo 39 o, se del caso, i relativi allegati. In ogni caso, al contraente compete garantire che i lavori siano eseguiti in modo soddisfacente e, tra l'altro, che i suoi dipendenti, subappaltatori e relativi dipendenti si conformino alle specifiche e agli ordini amministrativi.

#### ***Articolo 14: Personale***

- 14.1. Le persone impiegate dal contraente devono essere in numero sufficiente e permettere l'impiego ottimale delle risorse umane dello Stato in cui sono situati i lavori. Tali dipendenti devono possedere le competenze e l'esperienza necessarie per garantire il corretto avanzamento e la soddisfacente esecuzione dei lavori. Il contraente sostituisce immediatamente tutti i dipendenti che, a giudizio del supervisore, espresso in una lettera motivata, possano compromettere l'esecuzione soddisfacente dei lavori.
- 14.2. Il contraente stabilisce le proprie modalità per l'assunzione di tutto il personale e della manodopera necessari. Ai dipendenti impiegati sul cantiere si applicano, come minimo, le tariffe di retribuzione e le condizioni generali di lavoro stabilite dalla legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice.

#### ***Articolo 15: Garanzia di corretta esecuzione***

- 15.1. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari, il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell'amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L'importo della garanzia è specificato nelle Condizioni particolari ed è compreso tra il 5 e il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum del contratto medesimo.
- 15.2. La garanzia di corretta esecuzione viene trattenuta per rimborsare l'amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali.
- 15.3. La garanzia di corretta esecuzione viene prestata nel formato specificato nel contratto e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, lettera di credito irrevocabile oppure deposito in contanti presso l'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la garanzia di corretta esecuzione debba essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato o cauzione, essa viene rilasciata da una banca o società di garanzia e/o assicurazione che abbia l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 15.4. Salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari, la garanzia di corretta esecuzione è espressa nelle valute previste per il pagamento del contratto originario e secondo le relative proporzioni ivi indicate.

- 15.5. Nessun pagamento può essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione del contratto.
- 15.6. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. L'amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto.
- 15.7. L'amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della garanzia in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di risarcimento a titolo della garanzia di corretta esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà notifica al contraente, indicando la natura dell'inadempienza all'origine della richiesta.
- 15.8. Salvo diversa disposizione del contratto, la garanzia di corretta esecuzione viene liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51, per l'intero ammontare al netto di eventuali importi oggetto di composizione amichevole, arbitrato o vertenza.

#### **Articolo 16: Assicurazione**

- 16.1. Il contraente stipula un contratto di assicurazione cointestato a se stesso e all'amministrazione aggiudicatrice contro le perdite o i danni di cui è responsabile ai sensi del contratto di appalto. Salvo disposizioni diverse delle Condizioni particolari, tale assicurazione copre:
- (a) i lavori, compresi i materiali e le installazioni da incorporarvi, al costo integrale di rimpiazzo contro ogni perdita o danno per qualsiasi causa diversa dalla forza maggiore o dai rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice in virtù del contratto;
  - (b) un importo addizionale pari al 15% di tale costo di rimpiazzo, o qualsiasi altro importo fissato nelle Condizioni particolari, per tutte le spese supplementari occasionate dalla riparazione di perdite o danni o connesse con essa, compresi gli onorari e le spese dovute alla demolizione e rimozione di qualsiasi parte dei lavori e alla rimozione di macerie di qualsiasi natura;
  - (c) le attrezzature del contraente e ogni altro materiale da lui portato sul cantiere, per un importo che ne permetta la sostituzione sul cantiere stesso.
- 16.2. Il contraente può sostituire l'assicurazione menzionata alla clausola 16.1 con un'assicurazione globale che copra, tra l'altro, gli elementi di cui alla clausola 16.1, lettere a), b) e c). In tal caso, il contraente comunica all'assicuratore la partecipazione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 16.3. Il contraente stipula un'assicurazione di responsabilità in materia di infortuni sul lavoro e di responsabilità civile per incidenti alle persone da lui impiegate sul cantiere, all'amministrazione aggiudicatrice e ai dipendenti di quest'ultima, connessi all'esecuzione dei lavori. Tale responsabilità è illimitata in caso di lesioni personali.
- 16.4. Il contraente stipula un'assicurazione di responsabilità per rischi e di responsabilità civile per atti od omissioni imputabili a lui, ai suoi successori legali o ai suoi agenti. L'importo di tale assicurazione è pari almeno a quello specificato nelle Condizioni particolari. Egli si accerta inoltre che tutti i propri subappaltatori abbiano stipulato un'assicurazione analoga.

- 16.5. Tutte le assicurazioni menzionate nel presente articolo sono stipulate entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto e devono essere approvate dall'amministrazione aggiudicatrice. Esse prendono effetto dal momento dell'inizio dei lavori e restano valide fino al collaudo definitivo dei lavori. Il contraente presenta all'amministrazione aggiudicatrice la polizza di assicurazione e, su richiesta della stessa amministrazione o del supervisore, è tenuto a fornire senza indugio la prova del regolare pagamento dei premi.
- 16.6. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi dell'articolo 16, il contraente è l'unico soggetto responsabile e garantisce l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore contro eventuali ricorsi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte del contraente, dei suoi subappaltatori e dei suoi dipendenti in relazione all'appalto.

#### ***Articolo 17: Programma di attuazione delle prestazioni***

- 17.1. A integrazione del programma dei lavori fornito quale parte dell'offerta, il contraente presenta al supervisore, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, un programma di attuazione delle prestazioni, ripartito per attività e per mese, che comprenda le seguenti informazioni:
- (a) l'ordine proposto dal contraente per l'esecuzione dei lavori;
  - (b) i termini prescritti per la presentazione e l'approvazione dei disegni;
  - (c) un organigramma in cui figurino nominativi, qualifiche e curriculum vitae del personale responsabile del cantiere;
  - (d) una descrizione generale dei metodi proposti dal contraente per l'esecuzione dei lavori che comprenda la sequenza, per mese e per natura;
  - (e) un piano per la predisposizione e l'organizzazione del cantiere;
  - (f) ulteriori dettagli e informazioni che il supervisore possa ragionevolmente richiedere.
- 17.2. Il supervisore restituisce tali documenti al contraente con la sua approvazione o eventuali osservazioni in proposito entro 10 giorni dal ricevimento, fatto salvo il caso in cui il supervisore, entro tale termine, trasmetta al contraente la richiesta di un incontro. Detta approvazione del programma da parte del supervisore non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto di appalto.
- 17.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del supervisore. Tuttavia, qualora l'avanzamento dei lavori non sia conforme al programma, il supervisore può ordinare al contraente di rivedere il programma e di sottoporlo alla sua approvazione in versione riveduta.

#### ***Articolo 18: Scomposizione dettagliata dei prezzi***

- 18.1. Se non previsto nell'offerta e se necessario ai fini del contratto, il contraente fornisce una scomposizione dettagliata delle proprie tariffe e prezzi entro un periodo massimo di 20 giorni dalla richiesta motivata del supervisore.
- 18.2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto, il contraente fornisce al supervisore, esclusivamente a titolo informativo, una stima dettagliata, su base trimestrale, dei flussi di cassa di tutti i pagamenti che possono essere dovuti al contraente ai sensi del contratto. Il contraente fornisce in seguito stime trimestrali rivedute dei flussi di cassa, qualora il supervisore glielo richieda. La comunicazione non comporta alcuna responsabilità per l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore.

#### ***Articolo 19: Piani del contraente***

- 19.1. Il contraente sottopone all'approvazione del supervisore:

- (a) i disegni, i documenti, i campioni e/o i modelli specificati nel contratto, entro i termini prescritti nel contratto stesso o nel programma di attuazione delle prestazioni;
- (b) i disegni che il supervisore possa ragionevolmente richiedere per l'attuazione delle prestazioni;
- (c) nel caso di ponti e altre strutture in cemento armato, il contraente conduce i rilievi geologici necessari prima di iniziare i lavori delle fondamenta. Il contraente deve presentare i risultati di detti rilievi e i calcoli per le fondamenta, in tre esemplari, al supervisore almeno un mese prima dell'avvio dei lavori di costruzione in questione;
- (d) il contraente predispone, a proprie spese, tutti i disegni di progettazione e costruzione e gli altri documenti e oggetti necessari per la corretta esecuzione del contratto e, in particolare, i disegni e i calcoli di progettazione nonché i disegni delle armature per le strutture in cemento armato. Il contraente sottopone all'approvazione del supervisore, in tre esemplari, i disegni di costruzione, di progettazione e delle armature e qualsiasi altro documento od oggetto debba presentare almeno un mese prima dell'inizio dei lavori di costruzione in questione.

Entro 15 giorni dal ricevimento dei disegni, dei calcoli di progettazione, degli oggetti e degli altri documenti richiesti ai sensi delle lettere c) e d), il supervisore li restituisce al contraente con la sua approvazione o con le sue osservazioni.

- 19.2. Qualora il supervisore ometta di comunicare la propria decisione in merito all'approvazione di cui alla clausola 19.1 entro i termini previsti nel contratto o nel programma di attuazione delle prestazioni approvato, si considera che tali disegni, documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza dei termini prescritti. Nel caso in cui non sia specificato un termine, l'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla ricezione.
- 19.3. I disegni, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal supervisore e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I disegni, i documenti, i campioni o i modelli del contraente non approvati dal supervisore vengono immediatamente modificati per soddisfare le esigenze di quest'ultimo, a cui sono nuovamente sottoposti dal contraente per approvazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione delle osservazioni del supervisore, il contraente apporta le correzioni, modifiche ecc. richieste ai documenti, disegni, calcoli di progettazione ecc. I documenti, disegni, calcoli di progettazione ecc. corretti o modificati sono sottoposti nuovamente all'approvazione del supervisore seguendo la medesima procedura.
- 19.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei disegni approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.
- 19.5. L'approvazione da parte del supervisore dei disegni, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.
- 19.6. Il supervisore ha il diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i disegni, i documenti, i campioni o i modelli dell'appalto presso i locali del contraente.
- 19.7. Prima del collaudo provvisorio dei lavori, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché i disegni particolareggiati, tali da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di far funzionare tutte le parti dei lavori e provvedere alla loro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle Condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i disegni sono redatti nella lingua dell'appalto. I lavori non si considerano ultimati ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e disegni non siano stati consegnati all'amministrazione aggiudicatrice.

## ***Articolo 20: Adeguatezza dei prezzi dell'offerta***

- 20.1. Si presume che il contraente abbia ispezionato ed esaminato il cantiere e la zona circostante e si sia accertato, prima di presentare l'offerta, della natura del terreno e del sottosuolo, nonché che abbia tenuto conto della forma e della natura del cantiere, dell'entità e della natura dei lavori e dei materiali necessari per la loro completa esecuzione, dei mezzi di comunicazione e delle vie di accesso al cantiere, delle strutture ricettive eventualmente necessarie e, in generale, che egli si sia procurato tutte le informazioni necessarie in merito ai rischi, alle evenienze e alle circostanze che possono influire sulla sua offerta.
- 20.2. Si presume che il contraente, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima nonché delle tariffe e dei prezzi riportati nel computo estimativo o nel listino dei prezzi che, salvo diverse disposizioni del contratto, coprono tutti i suoi obblighi contrattuali.
- 20.3. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

## **Articolo 21: Rischi eccezionali**

- 21.1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, il contraente si trovi di fronte a ostacoli artificiali o a condizioni materiali che non possano essere stati ragionevolmente previsti da un contraente competente e nel caso in cui ritenga che ciò possa rendere necessarie spese supplementari e/o una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni, egli lo comunica al supervisore in conformità degli articoli 35 e/o 55. Nella sua comunicazione il contraente specifica gli ostacoli artificiali e/o le condizioni materiali di cui trattasi, indicando nei dettagli gli effetti prevedibili, le misure che sta prendendo o ha intenzione di prendere nonché l'entità del ritardo o delle interferenze prevedibili nell'esecuzione dei lavori.
- 21.2. Non appena ricevuta tale comunicazione, il supervisore può tra l'altro:
- (a) chiedere al contraente di presentare una stima del costo delle misure che sta prendendo o intende prendere;
  - (b) approvare le misure di cui alla clausola 21.2, lettera a), con o senza modifiche;
  - (c) dare istruzioni scritte su come far fronte a detti ostacoli artificiali o condizioni materiali;
  - (d) ordinare una modifica, una sospensione o la risoluzione del contratto.
- 21.3. Qualora il supervisore ritenga che detti ostacoli artificiali o condizioni materiali non potessero essere ragionevolmente previsti, in tutto o in parte, da un contraente competente, il supervisore:
- (a) tiene conto dei ritardi subiti dal contraente a seguito di tali ostacoli o condizioni nel determinare eventuali proroghe del periodo di attuazione delle prestazioni cui quest'ultimo abbia diritto ai sensi dell'articolo 35 e/o
  - (b) in caso di ostacoli artificiali o condizioni materiali diversi dalle condizioni meteorologiche, stabilisce i pagamenti supplementari dovuti al contraente in conformità dell'articolo 55.
- 21.4. Le condizioni meteorologiche non danno al contraente il diritto a richieste ai sensi dell'articolo 55.
- 21.5. Se il supervisore ritiene che gli ostacoli artificiali o le condizioni materiali potessero essere previsti, in tutto o in parte, da un contraente competente, ne informa il contraente non appena possibile.

## **Articolo 22: Sicurezza sui cantieri**

- 22.1. Il contraente ha il diritto di proibire l'accesso al cantiere a ogni persona estranea all'esecuzione dell'appalto, eccettuate le persone autorizzate dal supervisore o dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 22.2. Il contraente garantisce la sicurezza sui cantieri durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ed è responsabile dell'adozione, nell'interesse sia dei propri dipendenti, sia degli agenti dell'amministrazione aggiudicatrice e dei terzi, delle misure necessarie per evitare ogni danno o incidente che possa risultare dall'esecuzione dei lavori.
- 22.3. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le misure necessarie ad assicurare la protezione, la conservazione e la manutenzione delle strutture e degli impianti esistenti. Egli è tenuto a fornire e a mantenere a proprie spese tutti i dispositivi di illuminazione, protezione, recinzione e vigilanza necessari alla corretta attuazione delle prestazioni o che possano essere ragionevolmente richiesti dal supervisore.

- 22.4. Qualora, durante l'attuazione delle prestazioni, siano necessarie misure urgenti per evitare qualsiasi rischio di incidente o danno o per garantire la sicurezza in seguito a un incidente o danno, il supervisore ingiunge formalmente al contraente di fare il necessario. Se il contraente non può o non vuole prendere dette misure, il supervisore può eseguire il lavoro a spese del contraente, nella misura in cui questi è responsabile.

#### ***Articolo 23: Salvaguardia delle proprietà confinanti***

- 23.1. Il contraente prende, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, tutte le precauzioni richieste dalle regole dell'arte edilizia e dalle circostanze specifiche per salvaguardare le proprietà confinanti ed evitare di provocare perturbazioni eccessive.
- 23.2. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro le conseguenze pecuniarie di ogni reclamo dei proprietari o residenti confinanti, nella misura in cui la responsabilità spetta al contraente e i danni arrecati alle proprietà confinanti non risultano da un rischio creato per il contraente dall'amministrazione aggiudicatrice o dal supervisore in conseguenza del tipo di progetto o del metodo di costruzione prescritti.

#### ***Articolo 24: Ostacoli alla circolazione***

- 24.1. Il contraente assicura che i lavori e gli impianti non cagionino per il traffico sulle linee di comunicazione, quali strade, ferrovie, idrovie e aeroporti, né danni né ostacoli diversi da quelli ammessi dalle Condizioni particolari. In particolare, egli tiene conto delle limitazioni di peso nella scelta degli itinerari e dei veicoli.
- 24.2. Le misure speciali che il contraente ritiene necessarie o che sono specificate nelle Condizioni particolari ovvero richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la protezione o il consolidamento di tratti di strade, ferrovie o ponti sono a carico del contraente, a prescindere dal fatto che questi li esegua o no direttamente. Il contraente, prima di prendere qualsiasi misura speciale, ne informa il supervisore. La riparazione di qualsiasi danno causato a strade, ferrovie o ponti dal trasporto di materiali, installazioni o attrezzature è a carico del contraente.

#### ***Articolo 25: Cavi e canalizzazioni***

- 25.1. Quando, durante l'esecuzione dei lavori, il contraente incontra segnali che indicano il percorso di cavi, canalizzazioni e impianti sotterranei, egli mantiene tali segnali al loro posto o li ricolloca se l'esecuzione dei lavori ha richiesto la loro momentanea rimozione. Tali operazioni necessitano l'autorizzazione del supervisore.
- 25.2. Il contraente è responsabile della conservazione, o dell'eventuale rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti segnalati dall'amministrazione aggiudicatrice nel contratto. Tali operazioni sono a carico del contraente.
- 25.3. Il contraente è soggetto a un obbligo generale di diligenza e agli stessi obblighi di conservazione, rimozione e ricollocazione di cui sopra in caso di cavi, canalizzazioni e impianti non segnalati nel contratto, ma la cui presenza è rilevata da segnali o indicazioni. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice gli rimborsa le spese relative a detti lavori, nella misura in cui essi sono necessari all'esecuzione del contratto.
- 25.4. Tuttavia, l'obbligo di rimozione e ricollocazione di cavi, canalizzazioni e impianti e le relative spese non sono a carico del contraente se l'amministrazione aggiudicatrice decide di assumere tale responsabilità. Lo stesso vale se detto obbligo e relative spese incombono a un altro ente specializzato o a un agente.
- 25.5. Quando l'esecuzione di un lavoro sul cantiere rischia di provocare perturbazioni o danni a un servizio di pubblica utilità, il contraente ne informa immediatamente per iscritto il supervisore, accordando un termine ragionevole affinché misure appropriate possano essere prese in tempo per consentire il proseguimento normale dei lavori.



#### **Articolo 26: Tracciato dei lavori**

- 26.1. Il contraente è responsabile:
- (a) dell'accurato tracciato dei lavori in base a segni, linee e livelli di riferimento originari forniti dal supervisore;
  - (b) dell'esattezza del posizionamento, dei livelli, delle dimensioni e dell'allineamento di tutte le parti dei lavori e
  - (c) della fornitura di tutti gli strumenti, i dispositivi e la manodopera necessari in relazione alle responsabilità sopracitate.
- 26.2. Se in qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori appare un errore per quanto riguarda il posizionamento, i livelli, le dimensioni o l'allineamento di qualsiasi parte dei lavori, il contraente, se il supervisore lo richiede, rettifica a proprie spese tale errore con soddisfazione del supervisore a meno che esso non sia basato su dati inesatti forniti dal supervisore, nel qual caso il costo della rettifica è a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 26.3. La verifica di qualsiasi tracciato dei lavori o linea o livello da parte del supervisore non dispensa in alcun modo il contraente dalla responsabilità che gli incombe quanto alla loro precisione; il contraente deve accuratamente preservare e mantenere tutti i segnali, le biffe, i picchetti e altre indicazioni impiegati nel tracciato dei lavori.

#### **Articolo 27: Materiali provenienti da demolizioni**

- 27.1. Nel caso in cui il contratto di appalto includa lavori di demolizione, i materiali e gli elementi provenienti dalle stesse, salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari e/o della legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice e fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, sono di proprietà del contraente.
- 27.2. Se le Condizioni particolari riservano all'amministrazione aggiudicatrice il diritto di proprietà dei materiali o, in tutto o in parte, degli elementi provenienti dalla demolizione, il contraente adotta le necessarie precauzioni per garantirne la conservazione. Egli risponde della distruzione o dei danni causati da lui o dai suoi agenti a siffatti materiali o elementi.
- 27.3. Indipendentemente dall'impiego a cui l'amministrazione aggiudicatrice intende destinare detti materiali o elementi, sui quali conserva il diritto di proprietà, tutte le spese di trasporto e di immagazzinaggio nonché di deposito nel luogo specificato dal supervisore sono a carico del contraente per trasferimenti non superiori a 100 metri.
- 27.4. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, il contraente rimuove man mano dal cantiere, a sue spese, i calcinacci e gli altri materiali di demolizione, i rifiuti e i detriti.

#### **Articolo 28: Scoperte**

- 28.1. Le scoperte che presentino un qualsiasi interesse fatte nel corso degli scavi o dei lavori di demolizione sono portate immediatamente a conoscenza del supervisore che decide, tenendo conto della legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, quale trattamento riservare alle medesime.
- 28.2. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di proprietà sui materiali scoperti nel corso degli scavi e dei lavori di demolizione su terreni che le appartengono, fatto salvo un indennizzo al contraente per eventuali sforzi particolari sostenuti.
- 28.3. Manufatti, antichità, reperti naturali, numismatici o altri oggetti di interesse scientifico, nonché oggetti rari o in metalli preziosi trovati durante gli scavi o durante i lavori di demolizione sono di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 28.4. In caso di disaccordo, l'amministrazione aggiudicatrice decide a suo insindacabile giudizio in merito alle qualifiche di cui alle clausole 28.1 e 28.3.

#### ***Articolo 29: Lavori temporanei***

- 29.1. Il contraente esegue a proprie spese tutti i lavori temporanei destinati a consentire l'esecuzione dell'appalto. Egli sottopone al supervisore i piani dei lavori temporanei di cui intende avvalersi, come palancole, impalcature, centinature e casseformi. Egli tiene conto delle eventuali osservazioni del supervisore e assume la responsabilità dei piani.
- 29.2. Se le Condizioni particolari prevedono che la progettazione di lavori temporanei particolari spetti all'amministrazione aggiudicatrice, il supervisore fornisce al contraente tutti i piani necessari in tempo utile per permettergli di intraprendere tali lavori temporanei in conformità del suo programma. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice resta unica responsabile della sicurezza e dell'adeguatezza della progettazione. Tuttavia il contraente è responsabile della costruzione conforme.

#### ***Articolo 30: Esami del suolo***

Conformemente alle Condizioni particolari e alle specifiche tecniche, il contraente mette a disposizione del supervisore il personale e le attrezzature necessarie per eseguire qualsiasi rilievo geologico che il supervisore ritenga ragionevolmente utile. Per questi lavori viene rimborsato al contraente il costo reale della manodopera e delle attrezzature utilizzate o messe a disposizione, se il contratto non prevede già tale compenso.

### ***Articolo 31: Appalti collegati***

- 31.1. Il contraente, conformemente alle condizioni prescritte dal supervisore, offre, nei limiti del possibile, ogni opportunità di eseguire i lavori agli altri contraenti impiegati dall'amministrazione aggiudicatrice e ai loro dipendenti, così come ai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e di qualsiasi altro ente pubblico eventualmente impiegati sul cantiere o in prossimità dello stesso per l'esecuzione di qualsiasi lavoro non incluso nell'appalto o di qualsiasi contratto di appalto eventualmente concluso dall'amministrazione aggiudicatrice e connesso con i lavori o accessorio agli stessi.
- 31.2. Se tuttavia il contraente, su richiesta scritta del supervisore, mette a disposizione di un altro contraente o ente pubblico ovvero dell'amministrazione aggiudicatrice strade o vie della cui manutenzione è responsabile, o consente l'uso da parte di uno di essi dei lavori temporanei, delle impalcature o di altre attrezzature nel cantiere, o fornisce altri servizi di qualunque natura non previsti nel contratto, per tale uso o prestazione di servizi l'amministrazione aggiudicatrice paga al contraente una somma e/o concede una proroga dei termini nella misura che il supervisore ritiene ragionevole.
- 31.3. Il contraente non è dispensato, in virtù dell'articolo 31, da alcun obbligo contrattuale e non ha diritto a compensi diversi da quelli previsti alla clausola 31.2.
- 31.4. In nessun caso, per eventuali difficoltà insorte in relazione a un contratto, il contraente è autorizzato a modificare o ritardare l'attuazione di altri contratti. Analogamente, l'amministrazione aggiudicatrice non può sfruttare tali difficoltà per sospendere i pagamenti dovuti nel quadro di un altro contratto.

### ***Articolo 32: Brevetti e licenze***

Salvo disposizioni contrarie contenute nelle Condizioni particolari, il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice e il supervisore contro ogni ricorso risultante dall'uso, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice e/o dal supervisore.

## **INIZIO DEI LAVORI E RITARDI**

### ***Articolo 33: Ordini di inizio***

- 33.1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l'attuazione delle prestazioni e ne informa il contraente nella comunicazione di aggiudicazione dell'appalto o mediante ordini amministrativi emessi dal supervisore.
- 33.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l'attuazione delle prestazioni dovrà avere inizio entro 180 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

### ***Articolo 34: Periodo di attuazione delle prestazioni***

- 34.1. Il periodo di attuazione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente alla clausola 33.1 ed è indicato nelle Condizioni particolari, fatte salve le proroghe del termine eventualmente concesse ai sensi dell'articolo 35.
- 34.2. Se sono previsti periodi di attuazione distinti per i singoli lotti, in caso di assegnazione di più lotti per contratto a uno stesso contraente, i periodi di attuazione non sono cumulati.

### ***Articolo 35: Proroga del periodo di attuazione delle prestazioni***

- 35.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di attuazione delle prestazioni se è o sarà in ritardo nel completamento del contratto per una delle seguenti cause:
- (a) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - (b) ostacoli artificiali o condizioni materiali che non possono essere stati ragionevolmente previsti da un contraente competente;
  - (c) ordini amministrativi che influiscano sulla data di completamento diversi da quelli dovuti a inadempienza del contraente;
  - (d) inadempienza contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - (e) qualunque sospensione dei lavori, non dovuta a inadempienza del contraente;
  - (f) forza maggiore;
  - (g) qualsiasi altra causa di ritardo menzionata nelle presenti Condizioni generali, non dovuta a inadempienza del contraente.
- 35.2. Il contraente comunica al supervisore, entro 15 giorni dalla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga del periodo di attuazione delle prestazioni alla quale ritiene di poter avere diritto ed entro 30 giorni dalla comunicazione fornisce al supervisore, se non altrimenti concordato con quest'ultimo, i dettagli completi della richiesta affinché essa possa essere esaminata immediatamente.
- 35.3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dettagli completi della richiesta del contraente, mediante comunicazione scritta al contraente, nonché previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il supervisore concede la proroga del periodo di attuazione giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha diritto a ottenere tale proroga.

#### ***Articolo 36: Ritardi nell'attuazione delle prestazioni***

- 36.1. Qualora il contraente non completi i lavori entro il termine/i termini stabiliti nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto, ha diritto a una penale per ogni giorno o parte di giorno compreso tra la scadenza del periodo stabilito per l'attuazione delle prestazioni o del periodo di attuazione prorogato ai sensi dell'articolo 35 e la data effettiva del completamento dei lavori, al tasso stabilito nelle Condizioni particolari e fino all'importo massimo ivi specificato. Se i lavori hanno formato oggetto di collaudo parziale ai sensi dell'articolo 59, la penale di cui alle Condizioni particolari può essere ridotta proporzionalmente al valore della parte collaudata rispetto al valore complessivo dei lavori.
- 36.2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto all'importo massimo in virtù della clausola 36.1, può, previa notifica al contraente:
- (a) incamerare la garanzia di corretta esecuzione; e/o
  - (b) risolvere il contratto e
  - (c) concludere un contratto con un terzo a spese del contraente per l'esecuzione dei lavori restanti.

#### ***Articolo 37: Modifiche mediante ordine amministrativo***

- 37.1. Il supervisore può disporre per qualsiasi parte dei lavori qualunque modifica che ritenga necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento dei lavori stessi. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, forma, carattere, genere, posizionamento, dimensioni, livelli o allineamento nonché variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione dei lavori. Nessun ordine di modifica può avere l'effetto di invalidare il contratto, ma le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità delle clausole 37.5 e 37.7.
- 37.2. Tutti gli ordini amministrativi sono emessi per iscritto; si intende però che:
- (a) se, per qualsiasi motivo, il supervisore ritiene necessario impartire un ordine oralmente, ne dà poi conferma al più presto mediante ordine amministrativo;
  - (b) se il contraente conferma per iscritto un ordine impartito oralmente ai fini della clausola 37.2, lettera a), e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal supervisore, si ritiene che sia stato emanato un ordine amministrativo per l'esecuzione della modifica.
- Non è richiesto un ordine amministrativo qualora la modifica riguardi un aumento o una diminuzione del volume di qualsiasi parte dei lavori e l'aumento o la diminuzione derivi dal fatto che il volume sia superiore o inferiore a quello indicato nel computo estimativo o nel listino dei prezzi, in seguito alla misurazione prevista all'articolo 49.
- 37.3. Fatta salva la clausola 37.2, prima di impartire un ordine amministrativo di modifica, il supervisore informa il contraente della natura e della forma di detta modifica. Al più presto, una volta ricevuta la comunicazione, il contraente presenta al supervisore una proposta contenente:
- (a) una descrizione delle eventuali prestazioni da attuare o delle misure da adottare e un programma di esecuzione;
  - (b) le eventuali modifiche necessarie al programma di attuazione delle prestazioni o a un obbligo contrattuale del contraente e
  - (c) gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui all'articolo 37.
- 37.4. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui alla clausola 37.3, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il supervisore decide al più presto se la modifica debba essere effettuata o no. In caso affermativo, egli emette un ordine amministrativo secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione del contraente di cui alla clausola 37.3 o modificati dal supervisore conformemente alla clausola 37.5.
- 37.5. Il supervisore accerta i prezzi di tutte le modifiche da esso ordinate in conformità delle clausole 37.2 e 37.4 in base ai seguenti principi:
- (a) qualora i lavori presentino carattere simile e siano eseguiti in condizioni analoghe ai lavori contemplati nel computo estimativo o nel listino dei prezzi, il loro valore è stimato secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;
  - (b) qualora i lavori presentino carattere diverso o siano eseguiti in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto nella misura in cui ciò risulti ragionevole; in caso contrario, il supervisore effettuerà una stima equa;
  - (c) qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero contratto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il supervisore, tariffe o prezzi indicati nel contratto per un determinato lavoro risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il supervisore fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo parere ragionevole e adeguato alle circostanze;

(d) qualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente, i costi supplementari relativi a tale modifica sono a carico di quest'ultimo.

- 37.6. Ricevuto l'ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede alla relativa esecuzione ed è a tal fine vincolato dalle presenti Condizioni generali come se detta modifica fosse stata prevista nel contratto. I lavori non sono ritardati in attesa di una proroga del periodo fissato per il completamento o di un adeguamento del prezzo del contratto. Qualora l'ordine che richiede una modifica preceda l'adeguamento del prezzo del contratto, il contraente conserverà la documentazione relativa ai costi inerenti alla modifica e al tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere esaminata dal supervisore in qualsiasi ragionevole momento.
- 37.7. Laddove al momento del collaudo provvisorio si constati nel valore complessivo dei lavori un aumento o una riduzione superiore al 15% rispetto al prezzo iniziale del contratto (o all'importo modificato da addendum) e tale variazione sia dovuta a un ordine amministrativo o a qualsiasi altra circostanza non imputabile a inadempienze del contraente, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente, il supervisore determina le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo del contratto in applicazione della clausola 37.5. L'importo è calcolato sulla quota di riduzione o di aumento del valore dei lavori al di là del 15%. L'importo è comunicato dal supervisore all'amministrazione aggiudicatrice e al contraente e il prezzo del contratto modificato di conseguenza.
- 37.8. Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono essere formalizzate mediante addendum al contratto firmato da tutte le parti. Il contraente può semplicemente comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche di indirizzo o di coordinate bancarie. Tutte le modifiche contrattuali devono rispettare i principi generali definiti nella *Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE*.

#### **Articolo 38: Sospensione**

- 38.1. Il contraente, su ordine del supervisore, sospende l'esecuzione dei lavori o di una parte degli stessi per il periodo o i periodi richiesti e nel modo che il supervisore ritenga necessario.
- 38.2. Nel periodo di sospensione il contraente adotta le misure necessarie per la salvaguardia dei lavori, delle installazioni, delle attrezzature e del cantiere contro eventuali deterioramenti, perdite o danni. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure vengono aggiunte al prezzo del contratto, a meno che la sospensione non sia:
- (a) altrimenti prevista nel contratto oppure
  - (b) necessaria a motivo di inadempienze del contraente oppure
  - (c) richiesta dalle condizioni climatiche tipiche del luogo oppure
  - (d) necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto, in tutto o in parte, nella misura in cui tale necessità non deriva da un atto o da un'inadempienza del supervisore o dell'amministrazione aggiudicatrice o da uno qualsiasi dei rischi eccezionali di cui all'articolo 21.
- 38.3. Il contraente ha diritto a maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere i lavori, provvede a comunicare al supervisore la propria intenzione di presentare una specifica richiesta al riguardo.
- 38.4. Il supervisore, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente, definisce gli importi supplementari e/o la proroga dei termini di esecuzione che spettano al contraente in seguito a una richiesta che il supervisore ritenga giusta e ragionevole.

- 38.5. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a inadempienza del contraente, quest'ultimo può, mediante comunicazione al supervisore, chiedergli l'autorizzazione di riprendere i lavori entro 30 giorni o risolvere il contratto.
- 38.6. Qualora la procedura di aggiudicazione o l'attuazione del contratto siano viziate da errori sostanziali, irregolarità oppure da frode sospetta o accertata, i pagamenti e/o l'attuazione del contratto sono sospesi. Nel caso in cui tali errori, irregolarità o frodi siano imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento o recuperare importi già versati, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o della frode. I pagamenti possono essere sospesi anche nei casi in cui vi siano errori, irregolarità o casi di frode sospetti o manifesti commessi dal contraente nell'esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea o dal FES, i quali potrebbero influire sull'esecuzione del presente contratto.

## MATERIALI ED ESECUZIONE

### ***Articolo 39: Giornale lavori***

- 39.1. Il supervisore, a meno che le Condizioni particolari non dispongano diversamente, tiene nel cantiere un giornale lavori nel quale trascrive almeno le seguenti informazioni:
- (a) le condizioni meteorologiche, le interruzioni dei lavori dovute alle intemperie, le ore di lavoro, il numero di persone impiegate sul cantiere e relative qualifiche, i materiali forniti, le attrezzature utilizzate e quelle fuori uso, le prove effettuate in loco, i campioni spediti, le circostanze impreviste, nonché gli ordini impartiti al contraente;
  - (b) il rilevamento particolareggiato di tutti gli elementi quantitativi e qualitativi dei lavori eseguiti e delle forniture consegnate e utilizzate, controllabili sul cantiere e pertinenti per il calcolo dei pagamenti da corrispondere al contraente.
- 39.2. I rilevamenti formano parte integrante del giornale lavori ma possono, se del caso, essere contenuti in documenti separati. Le Condizioni particolari stabiliscono le modalità tecniche per l'effettuazione dei rilevamenti.
- 39.3. Il contraente garantisce che i rilevamenti siano effettuati in tempo utile e conformemente alle Condizioni particolari per quanto riguarda lavori, servizi e forniture che non si prestano a misurazioni o verifiche successive, altrimenti dovrà accettare, salvo prove contrarie da fornire a sue spese, le decisioni del supervisore.
- 39.4. Le annotazioni iscritte nel giornale man mano che procedono i lavori sono firmate dal supervisore e controfirmate dal contraente o dal suo rappresentante. In caso di contestazione, il contraente comunica le proprie osservazioni al supervisore entro 15 giorni dalla data dell'annotazione o del rilevamento contestati. Se il contraente non controfirma o non presenta le proprie osservazioni entro il termine consentito, le annotazioni contenute nel giornale si intendono da lui accettate. Il contraente può esaminare il giornale lavori in qualsiasi momento e, senza asportare il documento, può fare o ricevere copia delle annotazioni che egli reputa necessarie per sua informazione.
- 39.5. Il contraente fornisce al supervisore, a richiesta di quest'ultimo, le informazioni utili alla regolare tenuta del giornale lavori.

### ***Articolo 40: Origine e qualità dei lavori e dei materiali***

- 40.1. Tutti i beni acquistati nel quadro dell'appalto devono provenire da un paese di origine ammissibile secondo la definizione riportata nell'invito a presentare offerte e nelle Condizioni particolari.
- 40.2. I lavori, i componenti e i materiali devono corrispondere alle specifiche, ai disegni, ai computi metrici, ai modelli, ai campioni, ai calibri e ad altri requisiti che sono previsti nel contratto e che devono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o del supervisore per l'identificazione durante tutto il periodo di esecuzione del contratto.
- 40.3. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari forma oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al supervisore nella quale vanno indicati il riferimento al contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei casi. I componenti e i materiali indicati nella richiesta devono essere certificati conformi ai requisiti di tale collaudo dal supervisore prima di essere posti in opera.
- 40.4. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per i lavori o per la fabbricazione di componenti possono essere rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono difetti o imperfezioni. Al contraente può essere offerta l'opportunità di riparare o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nei lavori solo qualora siano stati riparati con soddisfazione del supervisore.

#### ***Articolo 41: Controllo e prove***

- 41.1. Il contraente garantisce che i componenti e i materiali siano consegnati al cantiere in tempo per consentire al supervisore di procedere al collaudo degli stessi. Si ritiene che il contraente abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e, pertanto, non potrà far valere giustificazioni per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi.
- 41.2. Il supervisore può, personalmente o attraverso il proprio agente, controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e di quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o sul cantiere oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati nel contratto.
- 41.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
  - (a) fornisce al supervisore, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni, pezzi, macchine, attrezzature, utensili, o materiali e manodopera normalmente richiesti per il controllo e le prove;
  - (b) sceglie, di comune accordo con il supervisore, la data e il luogo delle prove;
  - (c) garantisce al supervisore l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.
- 41.4. Qualora il supervisore non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni contrarie del supervisore, può procedere alle prove, che si riterranno effettuate in presenza del supervisore. Il contraente inoltra immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al supervisore, che è vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.
- 41.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove di cui all'articolo 41, il supervisore ne dà comunicazione al contraente o sottoscrive il certificato di procedura redatto a tal fine.



- 41.6. In caso di disaccordo tra il supervisore e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno comunica all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il supervisore o il contraente possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi al supervisore che comunica senza indugio al contraente i risultati delle stesse. Tali risultati sono decisivi. I costi delle controprove sono a carico della parte il cui parere è smentito dalle stesse.
- 41.7. Nell'esecuzione dei loro compiti, il supervisore e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano alle persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

#### ***Articolo 42: Rifiuto***

- 42.1. I componenti e i materiali non conformi alla qualità richiesta sono rifiutati e possono essere contrassegnati con un marchio speciale, che non deve alterarli o modificarne il valore commerciale. I componenti e i materiali rifiutati sono rimossi dal cantiere a cura del contraente entro il termine fissato dal supervisore, altrimenti la rimozione è effettuata d'ufficio da quest'ultimo a spese e rischio del contraente. I lavori in cui sono impiegati componenti o materiali rifiutati sono respinti.
- 42.2. Durante l'esecuzione dei lavori e prima che questi siano rilevati, il supervisore ha il potere di ordinare o decidere:
- (a) la rimozione dal cantiere, entro il termine eventualmente specificato nell'ordine, dei componenti o dei materiali che, a suo parere, non siano conformi al contratto;
  - (b) la sostituzione dei medesimi con componenti o materiali adeguati oppure
  - (c) la demolizione e la corretta riesecuzione o soddisfacente riparazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o da pagamenti intermedi, di qualsiasi lavoro che, secondo il supervisore, non sia conforme al contratto di appalto per quanto riguarda i componenti, i materiali, l'esecuzione o la progettazione da parte del contraente e di cui quest'ultimo sia responsabile.
- 42.3. Il supervisore notifica appena possibile per iscritto al contraente la sua decisione, indicando nei particolari i difetti rilevati.
- 42.4. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni e potrà altresì detrarre le spese ad esse conseguenti o inerenti dalle somme a cui il contraente ha o avrà diritto.
- 42.5. Le disposizioni dell'articolo 42 lasciano impregiudicato il diritto dell'amministrazione aggiudicatrice di esigere una riparazione ai sensi degli articoli 36 e 63.

#### ***Articolo 43: Proprietà delle installazioni e dei materiali***

- 43.1. Tutte le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali forniti dal contraente, quando portati nel cantiere, si considerano destinati esclusivamente all'esecuzione dei lavori e il contraente non può rimuoverli o rimuovere parte di essi senza il consenso del supervisore, salvo per trasportarli da un luogo all'altro del cantiere. Tale consenso non è tuttavia richiesto per i veicoli adibiti al trasporto di personale, manodopera, attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali sul cantiere o fuori dal medesimo.
- 43.2. Le Condizioni particolari possono prevedere che, per il periodo di esecuzione, tutte le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere e che sono di proprietà del contraente o di una società di cui egli abbia il controllo:

- (a) siano trasferiti in proprietà all'amministrazione aggiudicatrice, oppure
  - (b) formino oggetto di un diritto di ritenzione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure
  - (c) formino oggetto di altre disposizioni in materia di diritto di priorità o garanzia privilegiata.
- 43.3. In caso di risoluzione del contratto conformemente all'articolo 63 dovuta a inadempienza contrattuale del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di usare le attrezzature, i lavori temporanei, le installazioni e i materiali che si trovano nel cantiere per completare i lavori.
- 43.4. Eventuali accordi per l'affitto da parte del contraente di attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali portati nel cantiere devono contenere una disposizione secondo cui il proprietario dei medesimi, su richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice entro 7 giorni dalla data in cui la risoluzione ai sensi dell'articolo 64 diventa effettiva e su impegno dell'amministrazione aggiudicatrice di pagare tutti gli oneri di affitto a partire da tale data, affitta tali attrezzature, lavori temporanei, installazioni o materiali all'amministrazione aggiudicatrice alle stesse condizioni applicabili al contraente, fermo restando che l'amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di consentirne l'utilizzazione da parte di qualsiasi altro contraente da essa assunto per completare i lavori ai sensi della clausola 64.3.
- 43.5. In caso di risoluzione del contratto prima della completa esecuzione dei lavori, il contraente consegna all'amministrazione aggiudicatrice le installazioni, i lavori temporanei, le attrezzature o i materiali che siano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o per cui sussista un diritto di ritenzione ai sensi della clausola 43.2. In caso di mancata consegna, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per entrare in possesso di tali installazioni, lavori temporanei, attrezzature e materiali e ottenere il rimborso delle relative spese dal contraente.

## PAGAMENTI

### ***Articolo 44: Principi generali***

- 44.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella valuta nazionale, in base a quanto disposto nelle Condizioni particolari. Le Condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e/o i pagamenti a saldo effettuati secondo le Condizioni generali.
- 44.2. I pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso modulo, allegato alla domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali modifiche delle coordinate bancarie.
- 44.3. I pagamenti al contraente degli importi dovuti a titolo di ciascuno dei certificati di pagamento intermedio e del conto finale rilasciato dal supervisore sono effettuati dall'amministrazione aggiudicatrice entro 90 giorni dalla trasmissione di detto certificato all'amministrazione aggiudicatrice. La data di pagamento è la data di addebito sul conto dell'istituzione pagante. Il certificato di pagamento non è ricevibile se non sono soddisfatti uno o più requisiti essenziali.

- 44.4. Il periodo di cui alla clausola 44.3 può essere sospeso mediante comunicazione al contraente che il certificato di pagamento o il conto finale non può essere onorato in quanto la somma non è dovuta, perché non sono stati forniti i documenti giustificativi appropriati oppure perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest'ultimo caso, può essere organizzato un sopralluogo per effettuare ulteriori controlli. Il contraente è tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Entro 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti, il supervisore decide e rilascia, se del caso, un certificato di pagamento o un conto finale rivisto e il termine di pagamento riprende a decorrere da tale data.
- 44.5. Il contraente si impegna a restituire all'amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso rispetto all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa.

Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può (salvo che il contraente sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) maggiorare gli importi dovuti degli interessi:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato;
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

Gli importi da restituire all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

44.6 Ove necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all'amministrazione aggiudicatrice.

#### ***Articolo 45: Contratti a prezzi provvisori***

- 45.1. In casi eccezionali, laddove sia stato aggiudicato un contratto a prezzi provvisori, le somme da pagare in base al contratto sono calcolate come segue:
- (a) come per i contratti "cost-plus" di cui alla clausola 49.1, lettera c), oppure
  - (b) in un primo tempo in base a prezzi provvisori e, una volta che le condizioni di esecuzione del contratto sono note, come per i contratti a forfait o a misura di cui alla clausola 49.1, rispettivamente lettere a) e b), o come per un contratto ibrido.

- 45.2. Il contraente fornisce le informazioni che l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore possano ragionevolmente richiedere in merito a qualsiasi questione inerente al contratto ai fini del calcolo. Laddove non si raggiunga un accordo sul valore dei lavori, l'importo da pagare viene stabilito dal supervisore.

#### **Articolo 46: Prefinanziamento**

- 46.1. Se le Condizioni particolari lo prevedono, viene concesso al contraente, a sua richiesta, un prefinanziamento per le operazioni connesse all'attuazione delle prestazioni, nei casi sottoelencati:
- (a) come anticipo forfetario che gli consenta di far fronte alle spese risultanti dall'avvio dell'appalto;
  - (b) se il contraente dimostra di aver concluso un contratto per l'acquisto o un'ordinazione di materiali, installazioni, attrezzature, macchine e utensili necessari per l'esecuzione del contratto nonché di aver sostenuto qualsiasi altra spesa preliminare di notevole entità, quale ad esempio l'acquisto di brevetti o spese per studi.
- 46.2. L'importo del prefinanziamento è stabilito nelle Condizioni particolari e non può superare il 10% del prezzo originario del contratto per quanto riguarda l'anticipo forfetario di cui alla clausola 46.1, lettera a), e il 20% di tale prezzo per quanto riguarda tutti gli altri anticipi di cui alla clausola 46.1, lettera b).
- 46.3. Non verranno concessi prefinanziamenti fino:
- (a) alla conclusione del contratto,
  - (b) al momento in cui il contraente presti all'amministrazione aggiudicatrice la garanzia di corretta esecuzione, conformemente all'articolo 15, e
  - (c) al momento in cui il contraente presti all'amministrazione aggiudicatrice, nel formato previsto dal contratto, una garanzia distinta di responsabilità diretta per l'intero importo del prefinanziamento, se l'importo è superiore a 150 000 EUR, rilasciata dagli enti di cui alla clausola 15.3, la quale rimarrà valida finché il prefinanziamento non sia stato interamente rimborsato dal contraente a partire dai pagamenti intermedi dovutigli ai sensi del contratto. Se il contraente è un ente pubblico, si può rinunciare a richiedere la garanzia di responsabilità diretta sulla base di una valutazione del rischio.
- 46.4. Il contraente utilizza il prefinanziamento esclusivamente per operazioni connesse con l'attuazione delle prestazioni. Se il contraente utilizza impropriamente parti del prefinanziamento, queste sono immediatamente riesigibili ed egli non avrà diritto a nessun altro prefinanziamento.
- 46.5. Qualora la garanzia di prefinanziamento cessi di essere valida e il contraente non la ricostituisca, l'amministrazione aggiudicatrice può effettuare una trattenuta pari al prefinanziamento sui pagamenti futuri dovuti al contraente ai sensi del contratto, oppure può applicare le disposizioni della clausola 15.6.
- 46.6. In caso di risoluzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, le garanzie costituite per il prefinanziamento possono essere immediatamente escusse per rimborsare il saldo del prefinanziamento ancora dovuto dal contraente, senza che il garante possa differirne il pagamento né sollevare obiezioni per qualsiasi motivo.
- 46.7. La garanzia di prefinanziamento prevista all'articolo 46 viene svincolata nel momento in cui il prefinanziamento è rimborsato.
- 46.8. Ulteriori condizioni e procedure per la concessione e il rimborso del prefinanziamento sono previste nelle Condizioni particolari.

#### ***Articolo 47: Ritenute***

- 47.1. Le Condizioni particolari prevedono l'ammontare della ritenuta di garanzia da effettuarsi sui pagamenti intermedi a cautela dell'adempimento delle obbligazioni del contraente nel periodo di responsabilità per difetti nonché le norme dettagliate che disciplinano la garanzia stessa, il cui importo non può tuttavia in nessun caso superare il 10% del prezzo del contratto.
- 47.2. Ferma restando l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può sostituire, ove lo desidera, entro la data stabilita per l'inizio dei lavori, detta ritenuta con una garanzia rilasciata conformemente alla clausola 15.3.
- 47.3. La ritenuta di garanzia o la garanzia è svincolata entro 45 giorni dal rilascio del conto finale firmato di cui all'articolo 51.

#### ***Articolo 48: Revisione dei prezzi***

- 48.1. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari e fermo restando il disposto della clausola 48.4, il contratto è a prezzi fissi e non rivedibili.
- 48.2. Quando il contratto prevede la revisione dei prezzi, questa tiene conto della variazione dei prezzi degli elementi importanti di origine interna o esterna che sono serviti come base per il calcolo del prezzo dell'offerta, quali manodopera, servizi, materiali e forniture, nonché oneri imposti da leggi o regolamenti. Le modalità della revisione sono stabilite nelle Condizioni particolari.
- 48.3. I prezzi indicati nell'offerta del contraente si intendono:
  - (a) fissati in base alle condizioni vigenti trenta giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte o, nel caso di contratti a trattativa privata, alla data in cui questi sono stipulati;
  - (b) determinati in conformità della legislazione e delle pertinenti disposizioni fiscali applicabili alla data di riferimento di cui alla clausola 48.3, lettera a).
- 48.4. In caso di modifica o di introduzione, a livello nazionale o regionale, di leggi, ordinanze, decreti o altre disposizioni ovvero di regolamenti o norme emanati da autorità locali o altre autorità pubbliche, dopo il termine stabilito alla clausola 48.3, che comportino una modifica del rapporto contrattuale tra le parti, l'amministrazione aggiudicatrice e il contraente si consultano sulle misure più opportune da adottare per l'adeguamento del contratto e, in seguito a tali consultazioni, possono decidere che:
  - (a) vengano apportate modifiche al contratto oppure
  - (b) una parte versi all'altra un indennizzo per i pregiudizi eventualmente subiti oppure
  - (c) il contratto venga risolto di comune accordo.
- 48.5. In caso di ritardo nell'attuazione delle prestazioni imputabile al contraente, gli indici da considerare per la revisione dei prezzi durante il periodo di ritardo sono quelli più vantaggiosi per l'amministrazione aggiudicatrice tra quelli applicati all'ultimo certificato intermedio per le prestazioni attuate durante il periodo di attuazione e quelli rivisti fino al collaudo provvisorio dei lavori.

#### ***Articolo 49: Misurazione***

- 49.1. Per la valutazione degli appalti di lavori si applicano i seguenti metodi.
  - (a) Per i contratti a forfait, l'importo dovuto ai sensi del contratto è stabilito sulla base della scomposizione del prezzo globale oppure sulla base di una scomposizione espressa come percentuale del prezzo del contratto corrispondente alle fasi completate di esecuzione dei lavori. Allorché le voci sono quantificate, le quantità per cui il contraente ha presentato un prezzo onnicomprensivo sono fisse e sono pagate indipendentemente dall'entità del lavoro effettivamente eseguito.

(b) Per i contratti a misura:

- (i) l'importo dovuto in base al contratto è calcolato applicando tariffe unitarie alle quantità effettivamente eseguite per le rispettive voci, conformemente al contratto;
  - (ii) le quantità indicate nel computo estimativo sono le quantità stimate dei lavori da eseguire, che non devono perciò essere considerate come le quantità reali ed esatte dei lavori che il contraente deve eseguire per adempiere ai propri obblighi contrattuali;
  - (iii) il supervisore determina, mediante misurazione, le quantità reali dei lavori eseguiti dal contraente, che sono pagate in conformità all'articolo 50. Salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari, alle voci del computo estimativo non sono apportate aggiunte, a meno che non risultino da una modifica conforme all'articolo 37 o da un'altra disposizione del contratto per cui il contraente abbia diritto a un pagamento supplementare;
  - (iv) se il supervisore desidera che una qualsiasi parte dei lavori venga sottoposta a misurazione ne informa con ragionevole anticipo il contraente affinché questi possa presenziare o farsi rappresentare da un agente qualificato. Il contraente o il suo agente assistono il supervisore nelle misurazioni e gli forniscono tutti i particolari richiesti. Se il contraente non presenzia od omette di inviare il proprio agente, le misurazioni effettuate o approvate dal supervisore sono vincolanti per il contraente;
  - (v) le misurazioni dei lavori si effettuano al netto, indipendentemente da eventuali usi generali o locali, salvo disposizione contraria del contratto.
- (c) Per i contratti "cost-plus", l'importo dovuto ai sensi del contratto è stabilito sulla base dei costi effettivi, con un aumento concordato per spese generali e per utili. Le Condizioni particolari prescrivono le informazioni che il contraente deve fornire al supervisore ai sensi della clausola 49.1, lettera c), e le modalità di trasmissione delle stesse.

49.2. Qualora una voce del contratto rechi l'indicazione "provvisoria", nel calcolo delle percentuali di cui all'articolo 37 non si tiene conto dell'importo provvisorio iscritto a fronte di tale voce.

#### ***Articolo 50: Pagamenti intermedi***

50.1. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, alla scadenza di ciascun periodo previsto alla clausola 50.7 il contraente presenta al supervisore una richiesta di pagamento intermedio, nella forma approvata da quest'ultimo. In tale richiesta figurano, secondo la fattispecie, i seguenti dati:

- (a) il valore contrattuale stimato dei lavori permanenti attuati sino alla fine del periodo in questione;
- (b) l'importo corrispondente alle revisioni dei prezzi di cui all'articolo 48;
- (c) l'importo da trattenere in base alle disposizioni sulla ritenuta di garanzia di cui all'articolo 47;
- (d) i crediti e/o debiti per il periodo in questione in relazione a installazioni e materiali nel cantiere destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera; gli importi e le condizioni pertinenti figurano alla clausola 50.2;
- (e) l'importo da detrarre quale rimborso di prefinanziamenti a norma dell'articolo 46 e
- (f) qualsiasi altra somma cui il contraente abbia diritto in base al contratto.

- 50.2. Il contraente ha diritto alle somme che il supervisore consideri adeguate in relazione alle installazioni e ai materiali destinati ai lavori permanenti ma non ancora messi in opera, a condizione che:
- (a) le installazioni e i materiali siano conformi alle prescrizioni tecniche dei lavori permanenti e siano suddivisi in lotti, in modo da poter essere riconosciuti dal supervisore;
  - (b) le installazioni e i materiali siano stati consegnati sul cantiere e siano correttamente immagazzinati e protetti, in un modo che il supervisore consideri adeguato, da perdite, danni o deterioramenti;
  - (c) le registrazioni del fabbisogno, delle ordinazioni, degli arrivi e dell'utilizzazione delle installazioni e dei materiali in virtù del contratto siano tenute dal contraente in una forma approvata dal supervisore e siano a disposizione di quest'ultimo per verifica;
  - (d) il contraente presenti, con la richiesta, una stima del valore delle installazioni e dei materiali nel cantiere, accompagnata dai documenti che il supervisore può esigere ai fini della loro valutazione e comprovanti la proprietà e l'avvenuto pagamento degli stessi e
  - (e) la proprietà delle installazioni e dei materiali di cui all'articolo 43 si consideri trasferita all'amministrazione aggiudicatrice, se le Condizioni particolari lo prevedono.
- 50.3. Il fatto che il supervisore, ai sensi dell'articolo 50, approvi il versamento di un pagamento intermedio per installazioni e materiali per il quale abbia emesso un certificato non pregiudica la sua facoltà, in virtù del contratto, di rifiutare le installazioni e i materiali non conformi alle disposizioni del contratto.
- 50.4. Il contraente è responsabile di eventuali perdite o danni a dette installazioni e materiali nel cantiere, nonché dei relativi costi di immagazzinaggio e movimentazione e stipula l'assicurazione supplementare necessaria per coprire il rischio di tali danni o perdite, qualunque ne sia la causa.
- 50.5. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento intermedio, quest'ultima è approvata o modificata in modo che l'importo corrisponda, secondo il supervisore, a quanto dovuto al contraente in conformità del contratto. In caso di divergenza di opinioni sul valore di un elemento, prevale il parere del supervisore. Una volta determinato l'importo dovuto al contraente, entro lo stesso termine di 30 giorni il supervisore rilascia e trasmette all'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento e al contraente per informazione un certificato di pagamento intermedio per la somma dovuta al contraente e precisa a quest'ultimo i lavori cui si riferisce il pagamento.
- 50.6. Il supervisore può, con un certificato di pagamento intermedio, apportare correzioni o modifiche a precedenti certificati da lui rilasciati e può modificare la valutazione o rifiutare il rilascio di un certificato di pagamento intermedio se i lavori o parte di essi non sono stati eseguiti con sua soddisfazione.
- 50.7. Salvo disposizioni contrarie delle Condizioni particolari, la periodicità dei pagamenti intermedi è mensile.

#### ***Articolo 51: Conto finale***

- 51.1. Salvo diverse disposizioni delle Condizioni particolari, non oltre 90 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo di cui all'articolo 62 il contraente presenta al supervisore un progetto di conto finale, corredato dei documenti giustificativi, specificante il valore dei lavori eseguiti in base al contratto, nonché tutte le somme supplementari che il contraente ritiene gli siano dovute in base al contratto stesso, per consentire al supervisore di preparare il conto finale.

51.2. Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto di conto finale e di tutte le informazioni che si possono ragionevolmente esigere per la verifica del medesimo, il supervisore prepara il conto in cui figurano:

- (a) l'importo definitivo che egli ritiene dovuto in base al contratto e
- (b) previo computo di tutte le somme pagate in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice e di tutte le somme cui quest'ultima ha diritto in base al contratto, l'eventuale saldo dovuto dall'amministrazione aggiudicatrice al contraente o viceversa, a seconda del caso.

Il supervisore rilascia all'amministrazione aggiudicatrice, o al suo rappresentante debitamente autorizzato, e al contraente il conto finale in cui si indica l'importo definitivo cui il contraente ha diritto in base al contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, e il contraente firmano il conto finale quale riconoscimento del valore complessivo e definitivo dei lavori attuati in base al contratto e presentano senza indugio al supervisore una copia firmata. Tuttavia, il conto finale non include importi controversi che siano oggetto di negoziato, conciliazione, arbitrato o vertenza.

Il conto finale firmato dal contraente costituisce una dichiarazione scritta di scarico dell'amministrazione aggiudicatrice, con cui si conferma che il totale del conto finale rappresenta la liquidazione integrale e definitiva di tutte le somme dovute al contraente risultanti dal contratto, tranne quelle oggetto di composizione amichevole, arbitrato o vertenza. Tuttavia, tale scarico diviene effettivo solo allorché qualsiasi pagamento dovuto conformemente al conto finale sia stato effettuato e sia stata resa al contraente la garanzia di corretta esecuzione di cui all'articolo 15.

51.4. L'amministrazione aggiudicatrice non è responsabile nei confronti del contraente per qualsiasi questione conseguente o inerente al contratto o all'esecuzione dei lavori che non abbia formato oggetto di una precisa richiesta da parte del contraente nel suo progetto di conto finale.

#### ***Articolo 52: Pagamenti diretti ai subappaltatori***

52.1. Quando gli viene sottoposto il reclamo di un subappaltatore debitamente autorizzato ai sensi dell'articolo 7 per il fatto che il contraente non ha adempiuto agli impegni finanziari nei suoi

51.5. confronti, il supervisore ingiunge al contraente di pagare il subappaltatore o di comunicargli i motivi che ostano al pagamento. Se entro il termine fissato non viene effettuato il pagamento o non vengono comunicati i motivi, il supervisore, dopo essersi accertato che il lavoro è stato eseguito, può rilasciare il relativo certificato e l'amministrazione aggiudicatrice versa quanto dovuto al subappaltatore detraendolo dalle somme ancora spettanti al contraente. Questi si assume l'intera responsabilità dei lavori pagati direttamente.

52.2. Se il contraente presenta motivi adeguati per rifiutare il totale o una parte del credito vantato dal subappaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice paga a quest'ultimo soltanto le somme non contestate. Le somme che sono rivendicate dal subappaltatore e per le quali il contraente ha opposto un rifiuto adeguatamente motivato sono pagate dall'amministrazione aggiudicatrice soltanto previa composizione amichevole fra le parti oppure previa decisione arbitrale o giudiziaria debitamente notificata al supervisore.

52.3. I pagamenti diretti ai subappaltatori non possono eccedere il valore ai prezzi contrattuali delle prestazioni che questi hanno fornito e per cui richiedono il pagamento; il valore ai prezzi del contratto viene calcolato o valutato in base al computo estimativo o al listino dei prezzi oppure alla scomposizione in voci del prezzo forfetario.

52.4. I pagamenti diretti ai subappaltatori sono effettuati integralmente nella valuta nazionale dello Stato in cui viene eseguito il contratto, oppure in parte in detta valuta nazionale e in parte in valuta estera, conformemente al contratto.



- 52.5. I pagamenti diretti ai subappaltatori effettuati in valuta estera sono calcolati conformemente all'articolo 56. Essi non possono comportare alcun aumento dell'importo totale pagabile in valuta estera previsto dal contratto.
- 52.6. Le disposizioni dell'articolo 52 si applicano fatte salve le disposizioni della legislazione applicabile in virtù dell'articolo 54 sul diritto di pagamento dei creditori beneficiari di una cessione di credito o di una garanzia collaterale.

#### ***Articolo 53: Ritardo nei pagamenti***

- 53.1. Decorsi i termini di cui alla clausola 44.3 delle Condizioni generali e dietro richiesta da presentare entro due mesi dalla ricezione di un pagamento tardivo, il contraente - salvo che sia una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea - ha diritto a interessi di mora:
- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato beneficiario, se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato,
  - al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,
- il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali. Gli interessi si calcolano sul periodo che intercorre tra la scadenza del termine ultimo per il pagamento e la data di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 53.2. I pagamenti non effettuati dopo oltre 120 giorni dalla scadenza del termine fissato alla clausola 53.1 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di ottenerne la risoluzione.

#### ***Articolo 54: Pagamenti a favore di terzi***

- 54.1. Tutti gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 6. La cessione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice.
- 54.2. La responsabilità della comunicazione dei beneficiari della cessione incombe solo al contraente.
- 54.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi pagamenti dovutigli ai sensi del contratto, fatto salvo il termine ultimo stabilito all'articolo 53, per riprendere i pagamenti al contraente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

#### ***Articolo 55: Richieste di pagamenti supplementari***

- 55.1. Se il contratto prevede circostanze che, secondo il contraente, gli conferiscono il diritto di esigere pagamenti supplementari, questi:
- (a) ove intenda avanzare una richiesta di pagamenti supplementari, comunica al supervisore la propria intenzione ovvero avanza detta richiesta, motivandola, entro 15 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di tali circostanze e
  - (b) trasmette al supervisore, non appena ragionevolmente possibile dopo la data di detta comunicazione ma in ogni caso non oltre i 60 giorni successivi, salvo diverso accordo con il supervisore, tutte le precisazioni riguardo alla richiesta. Qualora il supervisore accordi un'ulteriore proroga a detto termine di 60 giorni, la scadenza concordata deve prevedere in ogni caso che tali precisazioni siano trasmesse entro la data di presentazione del progetto di conto finale. Il contraente trasmette successivamente senza indugio qualsiasi altra precisazione che il supervisore possa ragionevolmente richiedere per valutare la fondatezza della richiesta.

- 55.2. Il supervisore, dopo aver ricevuto tutte le precisazioni particolareggiate di cui necessita in merito alla richiesta del contraente, stabilisce, fatta salva la clausola 21.4, e previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, se quest'ultimo abbia diritto a pagamenti supplementari e comunica alle parti la propria decisione.
- 55.3. Il supervisore può respingere una richiesta di pagamenti supplementari che non soddisfi il disposto dell'articolo 55.

#### ***Articolo 56: Data conclusiva***

Gli obblighi di pagamento della CE ai sensi del presente contratto terminano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di attuazione delle prestazioni, sempre che il contratto non sia risolto in conformità con le presenti Condizioni generali. In caso di cofinanziamento, questa data viene fissata nelle Condizioni particolari.

## **COLLAUDO E RESPONSABILITÀ PER DIFETTI**

#### ***Articolo 57: Principi generali***

- 57.1. La verifica dei lavori da parte del supervisore ai fini del collaudo provvisorio o definitivo avviene alla presenza del contraente. L'assenza di quest'ultimo non osta alla verifica, purché egli sia stato debitamente convocato almeno 30 giorni prima della data stabilita per la stessa.
- 57.2. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile accertare lo stato dei lavori o altrimenti effettuare il collaudo nei termini fissati per il collaudo provvisorio o definitivo, il supervisore, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige un verbale in cui constata tale impossibilità. Il supervisore procede alla verifica e alla stesura del verbale di collaudo o di rifiuto da parte del supervisore entro 30 giorni dalla data in cui detta impossibilità cessa di sussistere. Il contraente non può invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di esporre i lavori pronti per il collaudo.

#### ***Articolo 58: Prove a lavori ultimati***

- 58.1. I lavori sono collaudati solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove prescritte. Il contraente comunica al supervisore la data in cui possono avere inizio la verifica e le prove in questione.
- 58.2. I lavori che non soddisfano i termini e le condizioni contrattuali o, in mancanza di questi, che non sono eseguiti conformemente alla prassi professionale dello Stato in cui sono situati sono, se necessario, demoliti e ricostruiti dal contraente o riparati con soddisfazione del supervisore; in caso contrario tali operazioni sono effettuate d'ufficio su ordine del supervisore, previa debita notifica al contraente e a spese di quest'ultimo. Il supervisore può inoltre chiedere la demolizione e la ricostruzione da parte del contraente, o la riparazione con soddisfazione dello stesso supervisore, alle stesse condizioni, di lavori in cui siano stati impiegati materiali inaccettabili o di lavori eseguiti durante i periodi di sospensione previsti all'articolo 38.

#### ***Articolo 59: Collaudo parziale***

- 59.1. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, via via che sono terminati, delle varie strutture, delle parti di strutture o dei lotti che fanno parte del contratto. Le strutture, parti di strutture o lotti rilevati dall'amministrazione aggiudicatrice devono essere stati oggetto precedentemente di un collaudo provvisorio. Tuttavia, in casi urgenti, i lavori possono essere rilevati anteriormente al collaudo purché in precedenza il supervisore abbia stilato un inventario dei lavori non completati, approvato dal contraente e dal supervisore stesso. Allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha preso possesso di una struttura, parte di struttura o lotto dei lavori, il contraente non è più tenuto a riparare danni risultanti da cause diverse da errori di costruzione o messa in opera.
- 59.2. Su richiesta del contraente e se la natura dei lavori lo consente, il supervisore può effettuare un collaudo provvisorio parziale sempreché le strutture, parti di strutture o lotti siano completati e conformi all'uso specificato nel contratto.

- 59.3. Nei casi di collaudo provvisorio parziale di cui alle clausole 59.1 e 59.2, il periodo di responsabilità per difetti previsto all'articolo 62 decorre, salvo diversa disposizione delle Condizioni particolari, dalla data di detto collaudo provvisorio parziale.

#### ***Articolo 60: Collaudo provvisorio***

- 60.1. I lavori sono rilevati dall'amministrazione aggiudicatrice allorché abbiano superato in modo soddisfacente le prove a lavori ultimati e per essi sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.
- 60.2. Il contraente può chiedere per iscritto al supervisore un certificato di collaudo provvisorio con un anticipo massimo di 15 giorni rispetto alla data in cui, secondo il contraente, i lavori saranno completati e pronti per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del contraente, il supervisore:
- (a) rilascia al contraente, inviandone copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e, tra l'altro, la data in cui, a suo giudizio, i lavori sono stati completati conformemente al contratto e risultavano pronti per il collaudo provvisorio, oppure
  - (b) respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quale sia l'azione che, a suo parere, debba essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.
- 60.3. Qualora il supervisore non rilasci il certificato di collaudo provvisorio né respinga la richiesta del contraente entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso l'ultimo giorno del suddetto periodo. Il certificato di collaudo provvisorio non costituisce un riconoscimento dell'esecuzione integrale dei lavori. Se il contratto stipula che i lavori siano frazionati in lotti, il contraente ha il diritto di chiedere certificati distinti per ciascuna lotto.
- 60.4. Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e rimuovere le strutture provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione del contratto. Egli deve altresì eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le modifiche al cantiere come richiesto dal contratto.
- 60.5. Immediatamente dopo il collaudo provvisorio, l'amministrazione aggiudicatrice può disporre di tutti i lavori completati.

#### ***Articolo 61: Responsabilità per difetti***

- 61.1. Il contraente è tenuto a porre rimedio a eventuali difetti o danni di qualsiasi parte dei lavori che si siano manifestati o verificati durante il periodo di responsabilità per difetti e risultanti:
- (a) dall'utilizzazione di installazioni o materiali difettosi oppure da lavorazione o progettazione imperfetta del contraente e/o
  - (b) da atti od omissioni del contraente nel periodo di responsabilità per difetti.
- 61.2. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di responsabilità per difetti per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la sostituzione o la riparazione è stata effettuata con soddisfazione del supervisore. Se il contratto prevede un collaudo parziale, il periodo di responsabilità per difetti è prorogato soltanto per la parte dei lavori interessata dalla sostituzione o dalla riparazione.
- 61.3. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di cui alla clausola 61.1, l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore ne danno comunicazione al contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella comunicazione, l'amministrazione aggiudicatrice può:

- (a) eseguire direttamente o incaricare terzi di eseguire i lavori a rischio e a spese del contraente - nel qual caso i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono detratti dalle somme dovute al contraente o prelevati dalle garanzie prestate da quest'ultimo ovvero da entrambe oppure
  - (b) risolvere il contratto.
- 61.4. Qualora il difetto o il danno sia tale da privare sostanzialmente l'amministrazione aggiudicatrice, in tutto o in parte, del beneficio dei lavori, essa ha il diritto, fatto salvo ogni altro mezzo di ricorso, di recuperare tutte le somme pagate per le parti dei lavori in questione, nonché le spese per la demolizione dei medesimi e lo sgombero del cantiere.
- 61.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere reperito immediatamente o, se reperito, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore possono far eseguire i lavori a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice o il supervisore informano al più presto il contraente dell'azione intrapresa.
- 61.6. Qualora le Condizioni particolari prevedano che i lavori di manutenzione richiesti per l'usura normale siano eseguiti dal contraente, il relativo importo è prelevato da un importo provvisorio. I deterioramenti risultanti dalle circostanze previste all'articolo 21 o da un'utilizzazione impropria sono esclusi da quest'obbligo, a meno che non emerga un difetto o un vizio che giustifichi la richiesta di riparazione o di sostituzione ai sensi dell'articolo 61.
- 61.7. La responsabilità per difetti è stabilita nelle Condizioni particolari e nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di responsabilità per difetti è di 365 giorni, se non altrimenti specificato. Detto periodo decorre dalla data del collaudo provvisorio.
- 61.8. Dopo il collaudo provvisorio e fatta salva la responsabilità per difetti di cui all'articolo 61, il contraente non è più responsabile per i rischi cui possono essere esposti i lavori e risultanti da cause a lui non imputabili. Tuttavia il contraente è responsabile, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio, delle buone condizioni delle costruzioni, come previsto dalla legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice.

#### ***Articolo 62: Collaudo definitivo***

- 62.1. Alla scadenza del periodo di responsabilità per difetti o, qualora siano previsti più periodi di responsabilità per difetti, alla scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai danni, il supervisore rilascia al contraente, con copia all'amministrazione aggiudicatrice, un certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del supervisore. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dal supervisore entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo summenzionato o non appena i lavori ordinati in conformità dell'articolo 61 sono stati eseguiti con soddisfazione del supervisore.
- 62.2. I lavori non si considerano completati sino a quando il certificato di collaudo definitivo non sia stato firmato dal supervisore e consegnato all'amministrazione aggiudicatrice con copia al contraente.
- 62.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del contratto.

## INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### ***Articolo 63: Inadempimento contrattuale***

- 63.1. L'una o l'altra parte è dichiarata inadempiente se non ottempera a uno degli obblighi previsti dal contratto.
- 63.2. In caso di inadempimento contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
- a) risarcimento dei danni; e/o
  - b) risoluzione del contratto.
- 63.3. Il risarcimento può consistere in:
- a) un indennizzo; oppure
  - b) una penale.
- 63.4. In qualsiasi caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia diritto ad un risarcimento dei danni, essa può detrarre la somma corrispondente a tale risarcimento dagli importi dovuti a qualunque titolo al contraente oppure dall'idonea garanzia.

### ***Articolo 64: Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice***

- 64.1. L'amministrazione aggiudicatrice può in qualsiasi momento e con effetto immediato risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto alla clausola 64.2.
- 64.2. Salvo disposizioni contrarie delle presenti Condizioni generali, l'amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere il contratto ed espellere il contraente dal cantiere al verificarsi di una delle seguenti circostanze, ossia qualora:
- (a) il contraente non esegua i lavori in modo sostanzialmente conforme alle disposizioni del contratto;
  - (b) il contraente non si conformi entro un termine ragionevole alla richiesta del supervisore di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale esecuzione dei lavori;
  - (c) il contraente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi impartiti dal supervisore;
  - (d) il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - (e) il contraente fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
  - (f) sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che riguardi la condotta professionale del contraente;
  - (g) si verifichi qualsiasi altra incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto;
  - (h) intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella personalità giuridica, nella natura o nel controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in una clausola addizionale del contratto;

- (i) il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente garanzia o assicurazione non sia in grado di rispettare i propri impegni;
- (j) il contraente, in ambito professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- (k) nei confronti del contraente sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o per ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- (l) a carico del contraente, a seguito di un'altra procedura di appalto o di concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'UE o dal FES, sia stata dichiarata una grave violazione del contratto per inadempimento degli obblighi contrattuali;
- (m) dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, di irregolarità o di frode.

Prima o invece di risolvere il contratto secondo quanto stabilito dal presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere i pagamenti in via precauzionale, senza darne preavviso.

- 64.3. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può in seguito completare direttamente i lavori o concludere altri contratti con terzi a spese del consulente. La responsabilità di quest'ultimo per qualunque ritardo nel completamento cessa immediatamente non appena l'amministrazione aggiudicatrice lo espelle dal cantiere, ma rimangono impregiudicate eventuali responsabilità precedenti.
- 64.4. Dopo la comunicazione di risoluzione del contratto, il supervisore ordina al contraente l'adozione di misure immediate affinché i lavori siano conclusi prontamente e correttamente e le spese siano ridotte al minimo.
- 64.5. Al più presto dopo la risoluzione, il supervisore certifica il valore dei lavori e tutti gli importi dovuti al contraente alla data della risoluzione.
- 64.6. In caso di risoluzione:
  - (a) un verbale dei lavori eseguiti dal contraente viene stilato dal supervisore non appena possibile dopo l'ispezione dei lavori stessi e l'inventario delle strutture provvisorie, dei materiali, delle installazioni e delle attrezzature. Il contraente è convocato per essere presente all'ispezione e all'inventario. Il supervisore compila inoltre distinte delle somme ancora dovute dal contraente ai suoi dipendenti per il lavoro prestato da questi ultimi in relazione al contratto, nonché delle somme dovute dal contraente all'amministrazione aggiudicatrice;
  - (b) l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di acquistare interamente o in parte le strutture provvisorie approvate dal supervisore, nonché le installazioni e i materiali appositamente forniti o fabbricati per l'esecuzione dei lavori nei termini del contratto;
  - (c) il prezzo di acquisto delle strutture provvisorie, delle attrezzature, delle installazioni e dei materiali di cui sopra non è superiore alla parte non corrisposta delle spese sostenute dal contraente; tali spese si limitano a quelle richieste per l'esecuzione del contratto in condizioni normali;
  - (d) l'amministrazione aggiudicatrice può acquistare, ai prezzi di mercato, i materiali e gli articoli forniti od ordinati dal contraente e non ancora pagati dall'amministrazione aggiudicatrice stessa alle condizioni che il supervisore consideri appropriate.

- 64.7. L'amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché i lavori non siano completati, dopo di che ha il diritto di ottenere da quest'ultimo il rimborso delle eventuali spese supplementari per il completamento dei lavori, oppure versa il saldo dovuto al contraente prima della risoluzione del contratto.
- 64.8. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima ha diritto, oltre che alle spese supplementari per il completamento dei lavori, di recuperare dal contraente le perdite subite fino a concorrenza del 10% del prezzo del contratto.
- 64.9. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze che sfuggono al controllo dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può chiedere il risarcimento per le perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per il lavoro già eseguito.
- 64.10. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nei tre anni successivi alla firma.

***Articolo 65: Risoluzione da parte del contraente***

- 65.1. Il contraente, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, può risolvere il contratto se l'amministrazione aggiudicatrice:
- (a) non paga al contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal supervisore dopo la scadenza del termine ultimo di cui alla clausola 53.2 oppure
  - (b) persiste nel non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti oppure
  - (c) sospende l'esecuzione dei lavori o di parte di essi per oltre 180 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non imputabili al contraente.
- 65.2. Tale risoluzione lascia impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente ai sensi del contratto. Subito dopo la risoluzione, il contraente ha il diritto, fatta salva la legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, di rimuovere immediatamente le proprie attrezzature dal cantiere.
- 65.3. In caso di risoluzione per uno dei motivi sopraindicati, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni da quest'ultimo eventualmente subiti. L'importo massimo corrisponde al 10% del prezzo del contratto.



## **Articolo 66: Forza maggiore**

- 66.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da circostanze di forza maggiore verificatesi dopo la data della comunicazione dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.
- 66.2. Ai fini del presente articolo, per "forza maggiore" si intendono le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con la dovuta diligenza.
- 66.3. Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 36 e 64, il contraente non è soggetto all'incameramento della propria garanzia di corretta esecuzione, alla penale o alla risoluzione per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione delle attività o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 53 e 65, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione dei lavori o per la risoluzione del contratto da parte del contraente per inadempienza, se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze agli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice siano dovuti a un caso di forza maggiore.
- 66.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischi di compromettere l'adempimento dei suoi obblighi, essa ne dà tempestiva comunicazione all'altra parte e al supervisore, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del supervisore, il contraente continua ad adempiere ai propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e impiega ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente impiega tali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal supervisore.
- 66.5. Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del supervisore o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi della clausola 66.4, l'importo di tali spese dev'essere certificato dal supervisore.
- 66.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe del periodo fissato per il completamento dei lavori eventualmente ottenute dal contraente a tale titolo, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni all'altra parte. Qualora alla scadenza del termine di 30 giorni la forza maggiore persista, il contratto viene risolto e di conseguenza, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

#### **Articolo 67: Decesso**

- 67.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice viene comunicata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
- 67.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere il contratto o di continuare l'esecuzione dell'appalto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.
- 67.3. Nei casi di cui alle clausole 67.1 e 67.2, l'intenzione di continuare l'esecuzione dell'appalto deve essere notificata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso.
- 67.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente, salvo disposizioni diverse delle Condizioni particolari, della corretta esecuzione dell'appalto allo stesso titolo del contraente deceduto. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla costituzione della garanzia di cui all'articolo 15.

### **COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

#### **Articolo 68: Composizione delle controversie**

- 68.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative all'appalto che possono sorgere tra loro o tra il supervisore e il contraente.
- 68.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà comunicazione scritta all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per ottenere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o essa non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 68.3. In assenza di composizione amichevole, una delle parti può trasmettere all'altra per iscritto la richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell'eventualità in cui non sia una delle parti del contratto, può accettare di intervenire in veste di conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della comunicazione con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.

- 68.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice nazionale o un organismo arbitrale, come indicato nelle Condizioni particolari.

## DISPOSIZIONI FINALI

### *Articolo 69: Clausole deontologiche*

- 69.1. Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influenzare la commissione o l'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, chiarificazione, valutazione e comparazione delle offerte compiuto da un candidato od offerente comporta il rifiuto della sua candidatura o offerta.
- 69.2. Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il suo personale od ogni altra impresa alla quale il contraente sia associato o collegato, non può nemmeno a titolo accessorio o di subappalto prestare altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto.
- 69.3. Questo divieto si applica anche agli altri eventuali programmi o progetti per i quali il contraente, a causa della natura dell'appalto, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi.
- 69.4. Al momento della presentazione della propria candidatura od offerta, il candidato od offerente ha l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in potenziale conflitto d'interessi né avere alcun legame speciale con altri offerenti o con altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione dell'appalto si verifica una simile circostanza, il contraente è tenuto a informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.
- 69.5. Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice e non deve assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza previo consenso scritto della stessa.
- 69.6. Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e impegnarsi a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato beneficiario.
- 69.7. Il contraente non può accettare nessun pagamento in relazione al contratto oltre a quelli in esso previsti. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere vantaggi che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.
- 69.8. Il contraente e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo il suo completamento. Tutte le relazioni e tutti i documenti redatti o ricevuti dal contraente sono riservati.
- 69.9. Le parti contraenti possono utilizzare le relazioni e i documenti redatti, ricevuti o presentati durante l'esecuzione del contratto unicamente secondo quanto indicato nelle clausole del contratto.
- 69.10. Il contraente deve astenersi da qualsiasi relazione che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il contraente perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, indipendentemente da eventuali danni subiti, risolvere il contratto immediatamente e senza che il contraente abbia diritto a un risarcimento.

- 69.11. La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento dei progetti qualora vengano constatati casi di corruzione di qualsiasi natura in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai sensi della presente disposizione, per "casi di corruzione" si intende ogni offerta di pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a qualsiasi persona a titolo di incentivo o ricompensa per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione di un appalto o all'attuazione di un contratto già firmato con l'amministrazione aggiudicatrice.
- 69.12. Simili spese commerciali straordinarie consistono in commissioni non menzionate nel contratto principale o non previste in un contratto regolarmente concluso in base al contratto principale, commissioni pagate per un servizio non effettivamente prestato o non giustificato, commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni a favore di un destinatario non chiaramente identificato o di una società avente tutte le apparenze di una società di copertura.
- 69.13. Il contraente si impegna a fornire alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, ogni documento giustificativo relativo alle condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione può procedere a ogni controllo, documentale o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi probatori su una presunzione di spese commerciali straordinarie.

#### ***Articolo 70: Sanzioni amministrative e pecuniarie***

- 70.1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste nel contratto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità o frodi oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e le sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'UE o dal FES per non oltre cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato previo contraddittorio con il contraente. Il contraente può esporre le proprie argomentazioni contro questa sanzione entro 30 giorni dalla relativa comunicazione mediante lettera raccomandata con conferma dell'avvenuto ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo equivalente. La decisione diviene esecutiva in difetto di qualsiasi reazione da parte del contraente ovvero del ritiro della sanzione da parte della Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle argomentazioni del contraente al riguardo. Il periodo anzidetto può essere aumentato fino a dieci anni in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.
- 70.2. Qualora il contraente sia stato dichiarato gravemente inadempiente nell'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, fatte salve le inadempienze previste all'articolo 36, possono essergli inflitte sanzioni pecuniarie d'importo variante dal 2 al 10% del valore totale del contratto. Tale percentuale può essere incrementata fino al 4-20% in caso di recidiva entro cinque anni dal primo illecito.
- 70.3. Qualora, dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto risulti essere stata oggetto di errori gravi, di irregolarità o di frode e ciò sia imputabile al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice potrà rifiutare i pagamenti, recuperare gli importi già pagati o risolvere tutti i contratti conclusi con tale contraente, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o della frode.

#### ***Articolo 71: Controlli e verifiche da parte degli organismi dell'Unione europea***

- 71.1. Il contraente acconsente a che la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante verifica di documenti e copia degli stessi o con controlli in loco, l'attuazione delle prestazioni e, se necessario, conducano un audit completo sulla base dei giustificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del progetto. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale.

- 71.2. Il contraente acconsente altresì a che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste nella legislazione dell'Unione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.
- 71.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il contraente è tenuto a informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 71.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli è parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi dell'UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.

\* \* \*